



STATUTO

“LA CASA DELLE FATE” - APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1: Costituzione e modifica statutaria

A norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni si è provveduto in data 14/07/2022 alla modifica e nuova stesura dello statuto dell'Associazione di promozione sociale denominata “Associazione La Casa Delle Fate APS”, ente del Terzo Settore non commerciale. Essa ha sede legale in Cosenza viale Marconi snc. La durata dell'Associazione è illimitata. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2: Principi e Scopi Generali

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore e non ha alcuno scopo di lucro. In conformità con la legge 106/2016, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e con l'art 5 del Codice del Terzo settore, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo delle persone con autismo. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di seguito elencate avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività rivolte:

- alla prevenzione e al recupero dell'handicap, degli stati invalidanti, del disadattamento, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e della piena partecipazione nel sociale;
- ad aiutare i soggetti sul territorio italiano, in particolare quelli residenti in Calabria, con disturbo dello spettro autistico, a ricevere le terapie più adatte, cercando di inserire, in particolare i bambini, in interventi precoci;
- a diffondere informazioni sulle terapie riabilitative con particolare interesse all'Applied Behavior Analysis (A.B.A.) e il Verbal Behavior (V.B.) e gestire progetti di formazione;
- a supportare concretamente le famiglie, fornendo servizi reali e consulenza;
- a informare la classe medica e le strutture sanitarie, con gli obiettivi, da un lato, di modificare l'idea che si tratti di patologie senza possibilità di cura e, dall'altro, di avere maggiore tempestività nella diagnosi;
- a informare e formare il personale delle scuole;



La Casa delle Fate Onlus

a formare educatori e psicologi negli interventi riabilitativi scientificamente validati come l'Applied Behavior Analysis (A.B.A.) e il Verbal Behavior (V.B.);

- ad adoperarsi per un continuo aggiornamento al fine di seguire le ricerche e le sperimentazioni relative alle patologie di cui sopra;
- a stabilire relazioni con le strutture mediche italiane ed estere che seguono queste terapie;
- a tutelare i diritti umani e civili, perseguire finalità di solidarietà e promozione sociale, a favore di persone svantaggiate in grave situazione di disabilità intellettivo – relazionale e le loro famiglie, perché a tutti sia garantito l'inalienabilità del diritto ad una vita dignitosa, libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto delle capacità e possibilità di ciascuno;
- a favorire lo sviluppo ed il recupero delle capacità psichiche, intellettuali, motorie, sensoriali, di adattamento e di relazione di soggetti portatori di handicap, attraverso la riabilitazione e mediante idonei trattamenti specialistici, in campo socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio e ricreativo; terapia cognitivo-comportamentale, psicomotricità, animazione culturale-teatrale etc;
- a promuovere il trattamento e il recupero di soggetti affetti da Disturbo Generalizzato dello Sviluppo;
- a operare per evitare l'emarginazione e la discriminazione dei Diversamente Abili anche con azioni di informazione della popolazione;
- a sensibilizzare soprattutto i genitori circa l'importanza della frequenza e dell'inserimento dei Diversamente Abili in tutte le istituzioni e sedi competenti;
- a prevenire le cause degli stati invalidanti, prima, durante la gestazione al parto e nella prima fase dello sviluppo biofisico e psico-sociale, attraverso la formazione e l'informazione;
- a concorrere a creare condizioni di pari opportunità, promuovere in particolare l'inclusione scolastica e l'inserimento sociale nel mondo del lavoro;
- a rappresentare e tutelare i diritti umani, sociali e civili di cittadini che, per la loro disabilità, da soli non possono e non sanno rappresentarsi;
- a promuovere ed organizzare attività di studio, di ricerca diagnostica con la collaborazione di enti pubblici e privati anche per migliorare la qualità dei servizi erogati;
- a curare l'organizzazione di seminari e convegni, a editare sussidi didattici, audiovisivi, pubblicazioni di periodici, monografie, riviste e svolgere servizi inerenti l'attività editoriale per diffondere notizie di utilità sociale;
- a promuovere la realizzazione e la gestione di corsi di formazione per enti pubblici e privati;
- a favorire la diffusione e la formazione del volontariato e l'utilizzo di queste figure in modo responsabile nelle attività proposte dall'Associazione;
- a stabilire e mantenere i rapporti con gli organi amministrativi locali e regionali, con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto dei ruoli;

Per perseguire questi scopi, l'Associazione, potrà avvalersi anche della collaborazione di istituzioni e di enti pubblici o privati di qualsiasi tipo, sia a carattere locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

E' comunque vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di categoria. L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali nonché da enti



La Casa delle Fate Onlus

nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività. L'Associazione potrà avvalersi dell'opera di collaboratori esterni o di soci per il raggiungimento dei propri fini sociali stipulando di volta in volta singoli contratti o convenzioni.

Potrà inoltre svolgere ogni altra attività se strumentale o accessoria a quelle prima definite per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Ai sensi del DLgs 3 luglio 2017, n. 117 si specifica che verranno svolte attività nell'ambito:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale

ART. 3: Caratteristiche dell'Associazione

L'Associazione è un istituto giuridicamente ed amministrativamente autonomo; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi; garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci.

Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4: Soci

- a) Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini che ne accettino lo Statuto ed i Regolamenti e ne condividano le finalità.
- b) Il Consiglio Direttivo ammette i nuovi soci con le modalità di cui all'art. 5.



La Casa delle Fate Onlus

Tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e sono eleggibili alle cariche sociali.

- d) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi, purchè:
- abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;
 - non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- e) Non sono ammessi soci temporanei né sono ammesse limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita associativa.
- f) I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, comprensiva dell'importo della tessera. La quota o contributo associativo non è trasmissibile e/o rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
- g) La qualità di Socio si perde: per reiterata morosità nel versamento delle quote associative, per recesso, per esclusione e per decesso.
- h) Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo per iscritto e secondo quanto ben specificato nel successivo art. 15.
- i) I Soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi: qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali; qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e materiali all'Associazione; quando si rendano morosi rispetto al pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.
- l) I Soci espulsi o sospesi per morosità, potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
- m) Per la sospensione e le radiazioni si fa riferimento al successivo art. 14.
- n) Tutti i soci si impegnano a risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell'ambito dell'Associazione attraverso i suoi organismi, pena l'immediata espulsione dall'Associazione stessa.

ART. 5: Aspiranti soci: ammissione e diniego di ammissione

Sul libro dei verbali del consiglio direttivo verrà regolarmente riportato il verbale di ammissione del nuovo socio. Dal verbale devono risultare le motivazioni che hanno portato all'ammissione o al diniego di ammissione degli aspiranti soci. Contro il diniego del Direttivo non è ammesso alcun tipo di opposizione se non proponendo l'unico ricorso all'Assemblea dei Soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:



La Casa delle Fate Onlus

• Indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

• La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati

Sia la proposizione del ricorso che la conseguente decisione avranno luogo con le modalità ed i tempi di cui all'art. 14 del presente Statuto. La sede sociale è adibita all'espletamento delle attività statutarie ed al conseguimento dei fini sociali. I Soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture del sodalizio.

Art. 6: Volontari

L'Associazione si avvale di volontari che iscriverà in un apposito registro, gli stessi svolgeranno per conto dell'Associazione attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per i fini dell'Associazione nello svolgimento delle proprie attività. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

ART. 7: Gli Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

ART. 8: L'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale alla data dell'avviso di convocazione.



La Casa delle Fate Onlus

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente ed in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto dei Soci. La convocazione deve pervenire ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione tramite comunicazione scritta (lettera raccomandata a mano, fax, e-mail) recando l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo nonché il rendiconto patrimoniale. Esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci a mezzo avviso affisso nella bacheca della sede sociale operativa dell'associazione nei 20 (venti) giorni successivi alla riunione e tutto deve essere trascritto nell'apposito libro dei verbali delle Assemblee dei Soci. L'Assemblea, chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto, sul ritiro da collaborazioni con enti o progetti, sullo scioglimento del Sodalizio e sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari e di non ammissione, delibera in seconda convocazione con voti favorevoli corrispondenti almeno ai tre quarti dei Soci presenti.

L'Assemblea elegge, alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza, il Presidente e gli altri organi dell'Associazione. Le elezioni si svolgono ogni tre anni e a scrutinio segreto e devono essere indette con un preavviso ai Soci di almeno 15 giorni mediante comunicazione scritta.

Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci. Detto regolamento dovrà, comunque, prevedere il principio del voto singolo a norma dell'art. 2532, comma 2, C.C. attualmente in vigore.

ART. 9: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque). Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, subentreranno per cooptazione i Soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I Consiglieri subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. Non può essere nominato al Consiglio Direttivo l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo:

- stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;



La Casa delle Fate Onlus

- predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo nonché il rendiconto patrimoniale;
- è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio;
- decide l'importo della quota associativa annuale e delle quote suppletive per specifiche attività o servizi;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
- ratifica l'ammissione o meno degli aspiranti soci a mente dell'art. 5 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dal Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente. La convocazione deve pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione tramite comunicazione scritta indicante l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. Il Consiglio, inoltre, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione vengono redatti a cura del Segretario, sottoposti ad approvazione del Consiglio nella seduta successiva e conservati. Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali e le indennità come per Legge. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni nell'ambito della medesima disciplina.

ART. 10: Il Presidente

Il Presidente ha la firma dell'Associazione ed è nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente coordina le attività dell'Associazione ed è consegnatario dei beni in uso dall'Associazione, può aprire conti correnti, sottoscrivere convenzioni ed adesioni. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

ART. 11: Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;



- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le fonti di finanziamento o entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dalle erogazioni liberali;
- dai contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali, dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- dai proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- dalle altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo sociale.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statuari. Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art 16 del presente statuto.

ART. 12: Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse e le sottopone all'Assemblea dei soci.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.



La Casa delle Fate Onlus

ART. 13: Libri sociali obbligatori

Unitamente alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione dovrà tenere:

1. il libro degli associati o aderenti;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui al punto 1 e 2 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui al punto 3 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i Libri Sociali purchè ne facciano motivata istanza.

ART. 14: Le Sanzioni

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai Soci sono:

1. la deplorazione;
2. la sospensione;
3. la espulsione o radiazione.

Dette sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Contro i provvedimenti in parola non è ammesso alcun tipo di opposizione se non proponendo l'unico ricorso da presentarsi, tramite il Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di notificazione del provvedimento, all'Assemblea dei Soci che si pronuncerà entro 3 (tre) mesi con la maggioranza prevista dal precedente art. 8.

ART. 15: Dimissioni

I Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

all'atto della presentazione delle dimissioni. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo con appropriata motivazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare le dimissioni. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

ART. 16: Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire, in prima convocazione, con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti all'adunanza purchè questi rappresentino almeno il



50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce. A tal fine l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

ART. 17: Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria. Le proposte di modifica possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto dei soci. In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno la metà più uno del corpo sociale.

In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti indipendentemente dal numero degli intervenuti. Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.

ART. 18: (Rinvio)

10

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

LONGO SANDRO
RUSSO WALTER
CANINO DAMIANO
IMBROGGIO CARME
RACIÒA KETSA
RICELI EMILIA
FRANCESCO A. VACCARO
ACETO DEBORA